

# SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 262)

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BARTOLOMEI, ZUGNO, MONETI, SALERNO, DE ZAN, COLLELLA, LEGGIERI, CERAMI, FRACASSI, FOLLIERI, ARCUDI, CAROLLO, DAL FALCO, TIRIOLO, MANENTE COMUNALE, BURTULO, BARRA, PALA, COPPOLA, REBECCHINI e RUSSO Arcangelo**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 AGOSTO 1972

Modifiche alla legge 30 maggio 1970, n. 361, recante passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 30 maggio 1970, n. 361, fissa le norme per il passaggio in ruolo degli operai stagionali occupati presso le agenzie e manifatture dei Monopoli di Stato « in servizio per qualsiasi periodo nel 1960 e negli anni successivi e che negli ultimi due anni abbiano lavorato oltre duecento giorni in ciascun anno... ».

È però accaduto che in alcuni stabilimenti, nell'anno 1969, non si sia potuto raggiungere il richiesto numero di duecento

giorni di lavoro a causa dei noti scioperi dei produttori agricoli che hanno ritardato la consegna del tabacco, per cui lavoratori in costanza di rapporto da quasi venti anni si son visti escludere per motivi di forza maggiore, dalla fruizione dei benefici previsti dalla legge citata.

Motivi di equità, pertanto, ci hanno convinto della opportunità di presentare questo disegno di legge che riguarda peraltro un numero limitato di esclusi.

**DISEGNO DI LEGGE***Articolo unico.*

Il primo comma dell'articolo unico della legge 30 maggio 1970, n. 361, è sostituito dal seguente:

« Gli operai, uomini e donne, assunti per lavori di carattere stagionale dalla Direzione compartimentale coltivazione tabacchi, in servizio per qualsiasi periodo nel 1960 e negli anni successivi e che, in due anni del triennio 1967-1969, abbiano lavorato oltre 200 giorni in ciascuno di essi, sono inquadrati nel ruolo del personale permanente delle agenzie coltivazioni e manifatture sino al loro totale assorbimento, attraverso concorsi che saranno localmente banditi entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge dalle agenzie e manifatture stesse ai sensi dell'articolo 1 della legge 31 marzo 1955, n. 265 ».